

Ai gentili clienti
Loro sedi

Contratti di solidarietà: dal 2014 l'integrazione scende al 70%

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che con la **legge di stabilità per il 2014** è stata finanziata la **proroga dell'integrazione in misura straordinaria prevista per i contratti di solidarietà**. La proroga, però, segna **una riduzione dell'intensità dell'integrazione**: se invece della normale integrazione del 60% i lavoratori possono beneficiare **per il 2014 dell'integrazione straordinaria del 70%**, si segnala che nell'anno precedente la misura era stata fissata all'80%. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la **circolare n. 4 del 21.02.2014** ha fornito alcune **precisazioni in relazione all'applicazione dell'istituto del contratto di solidarietà, con particolare riguardo all'efficacia dell'integrazione**. Tra i vari chiarimenti si evidenzia che **l'integrazione si applica sia a tutti i contratti di solidarietà stipulati dal 01.01.2014, sia a quelli stipulati in precedenza**.

Premessa

A partire **dal 2014** è entrata **in vigore la nuova misura di integrazione della retribuzione persa per effetto della riduzione dell'orario di lavoro determinata da un contratto di solidarietà**. L'istituto dei contratti di solidarietà, infatti, garantisce la **possibilità di ridurre l'orario di lavoro nel caso in cui sussistano particolari condizioni che lo consentono** (salvaguardia del livello occupazionale, politiche di espansione). Per i **contratti difensivi** (ovvero quelli stipulati per mantenere il livello occupazionale), è stato previsto un **incremento, per il 2014 dell'integrazione alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, pari al 70% della retribuzione persa per effetto della riduzione dell'orario di lavoro**.

OSSERVA

In mancanza di una successiva proroga, **a partire dall'anno prossimo la misura**

dell'integrazione tornerà al suo livello originario, ovvero al 60% della retribuzione persa dal lavoratore.

I contratti di solidarietà (espansivi e difensivi)

Il contratto di solidarietà è disciplinato dalla legge n. 863/1984 e dalla legge n. 236/93, a sua volta modificata dall'articolo 6 del D.L. n. 404/96. Esistono sostanzialmente **due tipologie di contratti di solidarietà**:

I CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

TIPO A	Applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS.
TIPO B	Applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la CIGS.

Entrambe le **tipologie di contratto**, siano esse appartenenti alla **tipologia A o B**, possono essere **difensivi o espansivi**; quello **difensivo evita il licenziamento** (art. 1 legge 863/84, quello **espansivo è prodromico a nuove assunzioni a tempo indeterminato** (art 2 legge 863/84).

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVI: sono previste agevolazioni economiche e contributive per le **assunzioni da parte di aziende che hanno attuato un contratto di solidarietà espansivo**. Previsti dall'art. 2 della legge n. 863/1984, i contratti di solidarietà espansiva **riguardano quei datori di lavoro e quei lavoratori che stipulano contratti collettivi, anche aziendali, per incrementare gli organici, attuando una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con la contestuale assunzione di nuovo personale.**

Nei **primi dodici mesi dall'assunzione, al datore di lavoro viene riconosciuto un contributo, a carico dell'Inps, pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal CCNL**. Nei **due anni successivi** il contributo cala rispettivamente **al 10% e al 5%**. Se le **assunzioni avvengono nel Mezzogiorno** il contributo è pari al **30%** della retribuzione.

Per **giovani fino a 29 anni**, nei **primi 36 mesi**, il datore di lavoro otterrà un **contributivo/incentivo del 10%**.

OSSERVA

E' il caso di ricordare come siano **esclusi dal beneficio quei datori di lavoro che nei dodici mesi precedenti hanno proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni temporanee dal lavoro.**

INCENTIVO			
Tipologia di assunzione	Incentivo parametrato sulla retribuzione lorda prevista dal CCNL		
	Primo anno assunzione	Secondo anno assunzione	Terzo anno assunzione
Assunzione ordinaria	15%	10%	5%
Assunzione ordinaria nel mezzogiorno	30%	30%	30%
Giovani fino a 29 anni	10%	10%	10%

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI: i contratti di solidarietà difensivi sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la **diminuzione dell'orario di lavoro al fine di mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale**. Il contratto di solidarietà altro non è che un **"ammortizzatore sociale"** che si aggiunge agli strumenti ordinari che vengono incontro al lavoratore qualora sussistano ipotesi di crisi aziendale, quali la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

L'utilità dei contratti di solidarietà difensivi, sostanzialmente, risiede nella **possibilità di far ricadere sul gruppo dei lavoratori (e non sui singoli) le conseguenze della eccedenza di manodopera**.

OSSERVA

Il rimedio alternativo al licenziamento di tale eccedenza di manodopera, sostanzialmente, consta nella riduzione dell'orario di lavoro del gruppo di dipendenti, che in parte viene **compensato**, a **livello economico, tramite integrazioni a carico dell'INPS**.

La **durata minima** del contratto di solidarietà non può essere inferiore a **dodici mesi**, mentre la **durata massima non può essere superiore a ventiquattro mesi**. Al raggiungimento dei 24 mesi, le imprese possono chiedere al Ministero del lavoro una proroga:

- di ulteriori 24 mesi;
- di ulteriori 36 mesi per i territori del Mezzogiorno.

Esaurita la proroga, un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato **solo se sono decorsi dodici mesi dal contratto precedente**.

OSSERVA

Si precisa che il **limite massimo di fruizione del trattamento straordinario** di integrazione salariale è stabilito in **36 mesi nell'arco di un quinquennio**. Tale limite, però, **può essere superato** qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la **finalità di strumento alternativo**

alla procedura per la dichiarazione di mobilità e la deroga sia finalizzata al **mantenimento in azienda di almeno il 50% delle eccedenze** dichiarate nel contratto di solidarietà.

DURATA DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ	
Durata minima	12 mesi
Durata massimo	24 mesi
Proroghe	Ulteriori 24 mesi Ulteriori 36 mesi per i territori del Mezzogiorno
Limite massimo	Il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale è stabilito in 36 mesi nell'arco di un quinquennio (fatta eccezione casi particolari)

A quali contratti si applica l'incremento dell'integrazione?

La disposizione introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, che prevede l'incremento dell'integrazione retributiva del 10%, si applica **solamente ai contratti di solidarietà difensivi ovvero** – come abbiamo spiegato – **a quelli che prevedono la riduzione orario ai fini della salvaguardia del livello occupazionale.**

OSSERVA

Le misure delle integrazioni relativi ai contratti di solidarietà espansivi, quindi, rimangono immutate rispetto agli anni precedenti.

Integrazione: ambito di applicazione

La legge finanziaria 2014 (L. 147/2013) ha prorogato anche per l'anno 2014 l'aumento della misura di integrazione salariale nel caso di **ricorso ai contratti di solidarietà** ex art. 1 della L. 863/84. Accanto alla **proroga del trattamento**, tuttavia, si registra anche una sua **diminuzione poiché l'art. 1, comma 186 della richiamata legge stabilisce che l'integrazione base pari al 60% "è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014."** Fino al 31 dicembre 2013 la percentuale di integrazione era stata pari, infatti, all'**80%** della retribuzione persa per via della riduzione di orario.

Occorre subito registrare che **il trattamento complessivo in vigore dal 1 gennaio scorso pari al 70% della retribuzione persa ha validità soltanto per l'anno 2014.** Questo significa che **nel 2015, se non interverranno ulteriori provvedimenti legislativi, la misura di integrazione scenderà ancora per assestarsi all'ordinario parametro del 60%.**

Dal tenore letterale della norma è inoltre possibile ricavare anche alcune altre considerazioni. Innanzitutto il fatto che **la nuova misura percentuale si applica a tutti i contratti di solidarietà:**

- **sia quelli stipulati dal 1 gennaio 2014** (e non potrebbe essere diversamente);
- **sia a quelli in corso di esecuzione in quanto già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2013.**

OSSERVA

Per questi ultimi non sembra, infatti, possibile ipotizzare che **si continui ad applicare la misura integrativa vigente al momento di stipula dell'accordo per tutta la durata residua dello stesso**. Questo perché il legislatore nel modificare la percentuale di riferimento non specifica che la stessa si applichi soltanto ai nuovi contratti avviati dal 1 gennaio 2014, lasciando intendere al contrario che trovi applicazione a tutti i contratti, compresi quelli in essere.

In secondo luogo occorre valutare gli **effetti operativi che questa modifica comporta**. A tale **riguardo nel 2014 si avrà la necessità di gestire le ipotesi in cui un contratto di solidarietà, avviato nel 2013, sia autorizzato dal Ministero nel 2014**, con necessità di **recuperare le somme a credito riferite all'anno precedente**. Sotto questa ipotesi appare corretto procedere al **recupero dell'integrazione salariale nei confronti dell'INPS stabilendo l'aliquota spettante (80 o 70 per cento) dando prevalenza al criterio della competenza**. In altri termini, **indipendentemente dal momento temporale in cui materialmente si provvede al recupero dell'integrazione salariale, se il periodo di riferimento cade entro il 2013, l'aliquota spettante è pari all'80%**; diversamente **se il periodo di riferimento cade nel 2014 non c'è dubbio che si possa procedere ad un recupero della retribuzione persa nella misura ridotta del 70%**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO